



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO



REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DA ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI E POLITICA DI TUTELA DEI MINORI

Approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione nella seduta del 06 Giugno 2024



Art.1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento:

- vuole prevenire, perseguire e condannare ogni forma di violenza, molestie e abusi, fisici e psicologici, discriminazioni di qualsiasi tipo, perpetrati ai danni di atleti, tecnici, dirigenti e comunque nei confronti di tutti i tesserati della Lega Navale Italiana – Sez. San Benedetto del Tronto (per brevità di seguito "la Sezione"), al fine di tutelare il diritto di praticare gli sport svolti nella Sezione in un ambiente sportivo rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza nei confronti degli atleti, soprattutto se minori, o persone particolarmente vulnerabili ed il rispetto della parità di trattamento di genere.
- si ispira alla legge italiana ed ai regolamenti internazionali di World Rowing e del CIO nonché ai principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.

Tutte le forme di molestie e abusi, di cui al successivo art.4, costituiscono una violazione del presente regolamento.

Tutti i tesserati della Sezione, fra di loro, e nei confronti di terzi non tesserati, devono avere comportamenti ispirati al rispetto ed alla dignità della persona, contrastando qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione in ogni ambito di razza, origine etnica, religione, opinione personale, età, genere e orientamento sessuale, status sociale e disabilità.

Art.2 RAGIONI DI DISCRIMINAZIONE

Le molestie ed abusi possono essere riconducibili alla razza, al credo religioso, al colore della pelle, all'origine etnica, convinzioni personali, agli attributi fisici, all'orientamento sessuale, alla disabilità, allo stato socio/economico ed alle capacità atletiche.

Possono essere riferiti ad uno o più episodi e possono essere perpetrati di persona, via web, in chat, sui social, ecc.. La molestia e l'abuso sono intenzionali e coercitivi. Possono derivare da un abuso di autorità o potere, che si estrinseca attraverso l'uso improprio di una posizione posta in essere da una persona nei confronti di un'altra.

Art.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti i tesserati, come definiti nello Statuto e nel Regolamento della Sezione e a coloro che, pur non essendo più tesserati, lo erano al momento in cui si sono resi colpevoli dei reati individuati dalla presente disciplina.

Art.4 INDIVIDUAZIONE DELLE MOLESTIE ED ABUSI

In linea generale si individuano nove tipologie di violenze, abusi e discriminazioni che possono essere perpetrati, anche combinati tra di loro:

- 1) Abuso psicologico
- 2) Abuso fisico
- 3) Molestia sessuale
- 4) Abuso sessuale
- 5) Negligenza
- 6) Incuria
- 7) Abuso di matrice religiosa
- 8) Bullismo, cyberbullismo
- 9) Comportamento discriminatorio



Art.5

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI MOLESTIE ED ABUSI

1) Abuso psicologico

Ricomprende qualsiasi atto indesiderato, ivi compreso l'isolamento, le molestie verbali, le umiliazioni, le intimidazioni o qualsiasi altro trattamento che possa colpire l'identità, la dignità e l'autostima di un soggetto.

2) Abuso fisico

Qualsiasi atto volontario ed indesiderato – es. pugni, percosse, calci, ecc. – che provochi un trauma fisico o delle lesioni. Tale tipo di abuso può anche essere perpetrato inducendo:

- ad attività fisica forzata o inappropriata (es. carichi di lavoro inappropriati per il fisico o per l'età; quando provocano lesioni o dolori);
- al consumo forzato di alcool e/o sostanze stupefacenti;
- a pratiche di doping forzato.

3) Molestie sessuali

Qualsiasi condotta indesiderata di natura sessuale, verbale e/o fisica, fino ad assumere la forma di abuso sessuale.

4) Abuso sessuale

Qualsiasi condotta di natura sessuale, perpetrata anche senza contatto fisico, il cui consenso sia stato forzato, manipolato o non dato.

5) Negligenza

Comportamento prevalentemente omissivo dell'allenatore o di altra persona che ha dei doveri nei confronti dell'atleta, e risulta mancante nel dare attenzione, stimoli e considerazione allo stesso. Ma anche negligenza e trascuratezza, attraverso l'umiliazione, l'isolamento o atteggiamenti intimidatori, che causano o potrebbero causare danni emotivi o fisici o un pericolo imminente di tale natura.

6) Incuria

Mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

7) Abuso di matrice religiosa

L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

8) Bullismo, cyberbullismo

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

9) Comportamento discriminatorio

Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.



Art.6

SEGNALAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La Sezione ha provveduto a nominare al suo interno un referente (SAFEGUARDING OFFICER) che avrà il compito di ricevere le segnalazioni di violazione del presente Regolamento, garantendo la tutela alla riservatezza delle segnalazioni stesse e l'anonimato del segnalante, nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

La segnalazione dovrà essere effettuata, attraverso l'apposito modulo, nei seguenti casi:

- sempre, se la persona che si ritiene abbia subito molestia o abuso è minorenne;
- se maggiorenne solo nel caso in cui vi sia consenso, fatta eccezione nel caso in cui vi sia rischio di un danno alla persona;
- se maggiorenne e portatore di una disabilità intellettiva previa acquisizione di espresso consenso del legale rappresentante (amministratore di sostegno o tutore);

e dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica all'indirizzo: safeguarding@jacklabolina.it trasmettendo il modulo compilato in ogni sua parte.

Al ricevimento della segnalazione il SAFEGUARDING OFFICER informerà tempestivamente il Consiglio Direttivo della Sezione per l'attivazione del processo interno sanzionatorio nei confronti di chi infrange le regole del Regolamento. Tale fattispecie viene regolata sulla base dell'iter procedurale disciplinare previsto dall'art. 8 del Regolamento allo Statuto.

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo valutare l'opportunità di informare, delle presunte violazioni riscontrate, gli organi di giustizia competenti.

La documentazione relativa alle segnalazioni pervenute e alle attività compiute è raccolta in un "Registro delle segnalazioni". L'accesso a tale registro è consentito ai soli componenti del Consiglio Direttivo e al SAFEGUARDING OFFICER.

Art. 7

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore e sarà vincolante per i soci della Sezione dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, assunto a maggioranza assoluta dei partecipanti, e potrà essere modificato solo dal Consiglio Direttivo medesimo.